

1

Avv. Valerio Pantano  
notaio in Roma  
Viale Regina Margherita, 269  
Tel. 06.44243448 - 06.44243437  
00198 ROMA

Repertorio n. 53907

Raccolta n. 14446

Verbale di Assemblea Straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore undici, in Roma, Via Angelo Bargonì n. 78.

28 settembre 2004, h. 11.

A richiesta del Dottor Carlo PASQUALINI, Dirigente, nato a Rocca Massima (LT) lì 8 luglio 1935, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della: "GENERAL FOND - Società per Azioni", con sede in Roma (RM), Via Angelo Bargonì n. 78, capitale sociale Euro 103.000,00 (centotremila virgola zero zero), i.v., Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 04507991000, R.E.A. n. 775920, munito dei necessari poteri derivantigli dal vigente statuto sociale, io, Avv. Valerio Pantano, Notaio in Roma, con studio in Viale Regina Margherita n. 269, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assisto all'assemblea degli azionisti della Società stessa, convocata per oggi, in questi luogo ed ora, onde redigerne il relativo verbale.

Avendo aderito alla richiesta fattami, il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa espressa rinuncia all'assistenza dei testi, su designazione dei presenti assume la presidenza dell'assemblea e constatata e mi richiede di far constare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Foglio delle Inserzioni - n. 214 in data 11 settembre 2004;
- che si è in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio, tutti gli azionisti, titolari dell'intero capitale sociale, e precisamente:  
"CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA - ASSOFORR - Società Cooperativa a responsabilità limitata", titolare di numero 129 (centoventinove) azioni ordinarie, corrispondenti ad Euro 2.580,00 (duemilacinquecentoottanta virgola zero zero), rappresentata dalla Signora Laura PAGLIARO, la quale partecipa alla presente riunione nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- "ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE - A.G.C.I.", titolare di numero 5.021 (cinquemilaventuno) azioni ordinarie, corrispondenti ad Euro 100.420,00 (centomilaquattrocentoventi virgola zero zero), rappresentata dal Dr. Maurizio ZAFFI, in qualità di Presiden-

Ufficio di Roma

4.10.04

Aln. Euro 129,11

te del Consiglio d'Amministrazione;

- che è presente il Consiglio di Amministrazione, nella persona di esso stesso comparente, in qualità di Presidente, nonché dei Consiglieri Signori Maurizio ZAFFI e Marino IANNI;

- che è presente il Collegio Sindacale, nelle persone dei Signori Silvano Tomidei, Presidente, ed Enrico BARTOLETTI, sindaco effettivo;

assente giustificato il sindaco effettivo Giuseppe PISANO;

il tutto, come dal foglio di presenza, che, firmato dagli intervenuti, verrà conservato in atti sociali;

- che gli azionisti presenti hanno depositato tempestivamente le proprie azioni presso la sede sociale.

Il comparente, pertanto, dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed atta a deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno:

1. Modifiche statutarie conseguenti alla riforma del diritto societario, decreto legislativo n. 6/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e adozione del nuovo testo di statuto;

2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'Assemblea di adottare, in sostituzione del vigente Statuto sociale, un nuovo testo di "Patti Sociali", che recepisca tutte le novità normative introdotte con i Decreti Legislativi 17 gennaio 2003 n. 5 (Riforma dei procedimenti in materia societaria) e n. 6 (Riforma delle società di capitali).

Il Presidente, proseguendo, dichiara che i soci hanno già preso visione del nuovo testo dei patti sociali e che l'adeguamento dei patti sociali contempla in particolare:

a) le norme che disciplinano l'attività;

b) le norme che regolano la sede, le modalità di convocazione e di tenuta delle assemblee, il diritto di voto, il quorum deliberativo, la trasferibilità delle quote, i finanziamenti effettuati dai soci, il recesso del socio, l'amministrazione della società, l'organo di controllo e la clausola compromissoria, anche alla luce dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, il tutto come risulta dal testo riportato in calce al presente verbale.

Quindi, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo esauriente discussione e dopo prova e controprova, all'unanimità,

delibera:

di approvare il nuovo testo dei patti sociali, composto da 37 (trentasette) articoli, come sopra proposto dal Presidente, che viene riprodotto in calce al presente atto:

**"PATTI SOCIALI DELLA GENERAL-FOND - S.p.A.**

**Denominazione**

**Art. 1**

Promossa dall'Associazione Generale delle Cooperative Italiane, associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo italiano, riconosciuta quale persona giuridica privata giusto Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14 dicembre 1961 su G.U. del 22 febbraio 1962 n. 48 in esecuzione dell'art. 5 del DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577, è costituita, in conformità al disposto degli artt. 11 e 12 della L. 31 gennaio 1992 n. 59, una società per azioni denominata "GENERAL - FOND - S.p.A." la quale può essere scritta con e/o senza interpunzioni.

Ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L. 59/1992, la società è attualmente sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Attività Produttive che ne approva lo Statuto.

La società aderisce all'Associazione Generale delle Cooperative Italiane.

**Art. 2**

**Sede**

La società ha sede nel Comune di Roma.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, succursali e filiali, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

**Art. 3**

**Oggetto**

La società in conformità al primo comma dell'art. 11 della L. 59/1992, non persegue scopo di lucro ed ha il solo ed esclusivo compito di gestire il "fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione" istituito dall'Associazione Generale della Cooperazione ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge sopra citata.

In attuazione delle finalità di cui al comma precedente, la società opera nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese ad iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento della occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Al fine di conseguire gli scopi di cui ai commi prece-

denti, la società potrà compiere tutte le attività ad essa riservate dall'art. 11 L. 59/1992 e così:

- promuovere la costituzione di società cooperative e/o loro consorzi;
- assumere partecipazioni in società cooperative e in società da queste controllate;
- finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative e di loro consorzi;
- organizzare e/o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione;
- promuovere studi e ricerche sui temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo;
- predisporre in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 8 dell'art. 11 L. 59/1992, specifici progetti volti al conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, per i quali formulare istanza e/o ottenere finanziamenti dallo Stato o da altri Enti pubblici;
- compiere qualsiasi operazione funzionale al perseguimento delle finalità statutarie.

#### Art. 4

##### Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100. Detta durata potrà essere prorogata o ridotta con delibera dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

#### Art. 5

##### Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

#### Art. 6

##### Capitale sociale ed azioni

Il capitale sociale è fissato in Euro 103.000,00 (centotremila virgola zero zero) diviso in 5.150 (cinquemilacentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 20,00 (venti virgola zero zero) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, nominativi.

Detto capitale potrà, sempre nei limiti di legge, essere aumentato o diminuito con delibera dell'assemblea dei soci.

I conferimenti dei soci possono effettuarsi anche mediante crediti e beni in natura, osservate le disposizioni di legge.

In caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai soci risultanti

iscritti nell'omonimo libro in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il diritto di opzione può essere escluso, quando lo esiga l'interesse della società con deliberazione dell'assemblea dei soci approvata da tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale, anche se assunta in seconda convocazione.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. 59/1992 almeno l'ottanta per cento (80%) del capitale sociale deve essere di titolarità dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane.

Sul certificato azionario è riprodotto, assieme alle altre indicazioni, il testo del primo comma dell'art. 12 della L. 59/1992.

#### Art. 7

##### Trasferimento delle azioni

Le azioni che compongono l'ammontare minimo della partecipazione azionaria dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane non possono essere trasferite.

Ai sensi dell'art. 12 primo comma della L. 59/1992, le azioni sono intrasmissibili senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci.

#### Art. 8

##### Assemblea sociale

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dei presenti patti sociali obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

#### Art. 9

##### Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dai presenti patti sociali. In particolare, l'assemblea ordinaria delibera:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori, del presidente del Consiglio di Amministrazione e del vice presidente di questo, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) sulle questioni ad essa rimesse espressamente dalla legge e/o dallo statuto;
- f) sulle materie ad essa devolute dal consiglio di amministrazione;
- g) approva l'eventuale regolamento interno proposto dal

consiglio di amministrazione con il parere del collegio sindacale e/o le sue modifiche;

h) decide sul reinvestimento degli eventuali avanzi di gestione per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### Art. 9 bis

##### Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dei patti sociali, salvo quanto previsto dall'art. 22, secondo comma, dei presenti patti sociali;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai presenti patti sociali.
- d) l'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 22 dei presenti patti sociali, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

#### Art. 10

##### Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e/o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea è convocata mediante avviso inviato ai soci, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio sindacale, con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima dell'assemblea. In alternativa l'assemblea potrà essere convocata, con comunicazione da inviarsi almeno otto

giorni prima dell'adunanza, a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o altri mezzi similari idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Le comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo, numero di fax, posta elettronica, risultanti dal libro soci e/o dagli atti sociali.

#### Art. 11

##### Assemblee di seconda convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

#### Art. 12

##### Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Art. 13

##### Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima e seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### Art. 14

##### Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 6, terz'ultimo comma, dei presenti patti sociali.

#### Art. 15

Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

#### Art. 16

##### Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### Art. 17

**Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare**  
I soci, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c., devono esibire i propri titoli, od i certificati, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Ad ogni azione è riconosciuto un solo voto.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito all'esibizione dei titoli e/o certificati sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Le azioni di tali soci sono computate per intero ai fini del quorum costitutivo, mentre non sono computate ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

#### Art. 18

##### Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.



Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

#### Art. 19

##### **Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) su espressa richiesta degli intervenuti, l'identità

dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### Art. 20

##### Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori e modalità di voto

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

#### Art. 21

##### Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

#### Art. 22

##### Competenze e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge. Compete al Consiglio di Amministrazione redigere l'eventuale proposta di regolamento interno e/o la sua modifica da sottoporre con il parere del collegio sindacale all'assemblea dei soci per l'approvazione, onde disciplinare le modalità di perseguimento dei fini della società di cui all'art. 11 L. 59/92.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

- d) la riduzione del capitale sociale i\* caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

#### Art. 23

##### Divieto di concorrenza

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

#### Art. 24

##### Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri.

#### Art. 25

##### Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo ed alla loro nomina.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

#### Art. 26

##### Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza

successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

#### Art. 27

##### Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

Al consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

#### Art. 28

##### Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da almeno due dei consiglieri di amministrazione in carica.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2388, primo comma, c.c..

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### Art. 29

##### Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

L'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### Art. 30

##### Remunerazione degli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed, eventualmente, un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

#### Art. 31

##### Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della leg-

ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può esercitare il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis, terzo comma, c.c., su indicazione dell'assemblea dei soci all'atto della nomina. I sindaci debbono esprimere il parere sull'eventuale proposta di regolamento interno delle attività di cui all'art. 11 della L. 59/1992, da proporre per l'approvazione all'assemblea dei soci.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il loro compenso laddove non previsto da apposite tariffe professionali.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.

#### Art. 32

##### Il revisore contabile

Laddove il controllo contabile non venga affidato al collegio sindacale, esso è esercitato da un revisore o da una società di revisione.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilan-

cio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

#### **Art. 33**

#### **Esercizio sociale, bilancio ed utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione dovrà redigere il bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione sull'andamento della gestione.

Ai sensi dell'art. 12 L. 59/1992, il bilancio della società è assoggettato a certificazione annuale da parte di società di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.

In ottemperanza al disposto dell'art. 12 comma quarto della L. 59/1992, gli eventuali avanzi di gestione conseguiti devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In nessun caso, nemmeno in caso di liquidazione della società, gli eventuali avanzi di gestione conseguiti potranno essere distribuiti tra i soci.

In ciascun bilancio di esercizio, gli amministratori devono esporre in modo specifico il rendiconto delle operazioni compiute sul fondo mutualistico di cui alla L. 59/92 indicando in modo analitico:

1. le entrate e le uscite relative alle singole voci che compongono il fondo mutualistico;
2. gli avanzi di gestione dei quali l'assemblea sociale deve deliberare il reinvestimento o l'impiego per il conseguimento dell'oggetto sociale;
3. le altre eventuali entrate diverse da quelle di cui ai numeri precedenti;
4. tutti i costi di produzione inerenti alle attività a

carico del fondo stesso.

**Art. 34**

**Patrimonio**

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle riserve legali;
- c) dal fondo mutualistico di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59 costituito, come per legge, dai versamenti delle cooperative e dei consorzi associati all'Associazione Generale delle Cooperative Italiane, dai residui delle cooperative in liquidazione, dai contributi da chiunque erogati a titolo di liberalità, dai finanziamenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 11 della L.59/1992, dai residui attivi della gestione del fondo mutualistico e dagli eventuali avanzi di gestione dei quali l'assemblea dei soci abbia deliberato il reinvestimento per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- d) da ogni altra entrata o incremento diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.

**Art. 35**

**Scioglimento e liquidazione**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;



- c) a chi spetta la rappresentanza della società;  
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;  
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

## Art. 36

## Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi in vigore e segnatamente alle disposizioni della Legge 31 gennaio 1992 n. 59. e sue successive modificazioni."

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore dodici e minuti venticinque.

Del che, io Notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto, in assemblea, al comparsato, il quale dichiara di approvarlo.

Scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte completato a mano, da me e da persona di mia fiducia, su trentatré pagine intere e quanto fin qui della trentaquattresima di nove fogli.

FIRMATO: Carlo PASQUALINI


Dott. Valerio PANTANO, Notaio

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.

Roma, li

19 OTT 2004

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Valerio Pantano', is written over a circular notary stamp. The stamp contains some illegible text and a date, likely corresponding to the typed date '19 OTT 2004'.